



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

Prot. 13950
del 23-10-2020

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco
N. 17 DEL 23-10-2020

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Macellazione capi bovini dubbi/positivi in allevamento sospetto di Tubercolosi bovina - Prescrizioni igienico-sanitarie per evitare o limitare la diffusione della malattia, nell'attesa della diagnosi definitiva - Azienda IT006OR011

IL SINDACO

- ACQUISITA** la comunicazione del Servizio di Sanità Animale dell'ATS Sardegna – ASL di Oristano ricevuta in data 23.10.2020 prot. n.13928, relativa al riscontro di capi dubbi/positivi per Tubercolosi bovina presso l'azienda zootecnica IT006OR011, località Strada 4 Ovest., agro del comune di Arborea, Proprietario dell'allevamento Signor Beltrame Maurizio C.F. BLTMRZ69L13G113, indirizzo sede legale Strada 4 Ovest del Comune di Arborea.
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";
- VISTA** Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.
- VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTI** il D.Lgs 196/1999, Il Reg. CE 1226/2002; la O.M. 28.05.2015 e le successive modifiche, il D.A.I.S. n. 9 del 28 febbraio 2018 che disciplinano i Piani di risanamento e controllo della Tubercolosi Bovina;

VISTA

la Legge 02.06.1988, n. 218 del, il Decreto ministeriale 20.07.1989, n. 298 e il Decreto ministeriale 19.08.1996, n. 587 che disciplinano i criteri di calcolo per gli indennizzi degli animali abbattuti a seguito di malattie infettive e diffuse;

VISTO

il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 50 concernente le competenze del Sindaco quale "rappresentante della comunità locale", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale";

RITENUTO

necessario prevedere la macellazione di capi bovini dubbi/positivi in allevamento sospetto di Tuberculosis bovina e prescrivere le misure atte a evitare o limitare la diffusione della malattia; nell'attesa della diagnosi definitiva;

ORDINA

al sopra generalizzato Sig. Maurizio Beltrame di rispettare e di applicare le seguenti misure:

- 1) La macellazione del seguente capo bovino dubbio/positivo (positivo al test ELISA gamma-interferone) identificato dal codice IT090990389361
L'invio del bovino, in un macello situato nel territorio regionale, da effettuarsi entro il 29.10.2020 dovrà avvenire sotto vincolo sanitario, opportunamente segnalato sul modello IV al Veterinario ufficiale del macello.
Il suddetto bovino sarà sottoposto ad una visita ispettiva al fine di evidenziare eventuali lesioni riferibili alla Tuberculosis nonché al prelievo di campioni biologici per le indagini di laboratorio necessarie per l'isolamento e l'identificazione dei Micobatteri.
- 2) La sospensione della qualifica sanitaria di Ufficialmente indenne per Tuberculosis bovina (registrazione del sospetto nei sistemi informativi del Ministero della Salute);
- 3) Isolamento degli animali sospetti di infezione tubercolare al fine di evitare ogni possibile contagio nell'attesa di ulteriori indagini diagnostiche;
- 4) La mungitura degli animali sospetti deve essere effettuata separatamente e comunque dopo la mungitura dei soggetti sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura (utilizzo di fenoli, aldeidi, cloro, iodio, peracidi, ossido di etilene);
- 5) Obbligo di segnalazione immediata al Veterinario Ufficiale della ASSL di qualunque caso sospetto di malattia e di eventuali decessi che dovessero verificarsi negli animali recettivi. Gli animali morti devono essere opportunamente custoditi in attesa della diagnosi del Veterinario e del successivo smaltimento;
- 6) Sequestro cautelativo dell'allevamento nell'azienda di appartenenza con le seguenti prescrizioni tassative:
 - Nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione nell'attesa della diagnosi definitiva;
 - Divieto di trasportare fuori dall'azienda altri animali, foraggi, attrezzi, letame, altre materie ed oggetti che possano costituire veicolo di contagio;
- 7) Impedire l'accesso in azienda alle persone estranee e impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
- 8) Garantire la collaborazione con i Servizi veterinari della ASSL per l'esecuzione delle operazioni di profilassi in particolare provvedendo al contenimento degli animali da sottoporre ai controlli diagnostici.

Informazioni sul diritto di ricorso: avverso le decisioni adottate dal sottoscritto Veterinario Ufficiale, la ditta interessata può presentare ricorso gerarchico in forma scritta, entro 15 giorni dalla data di

notifica del presente atto, al Direttore della Struttura Complessa Sanità Animale Oristano, tramite consegna diretta o raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC: sanitaanimale.oristano@pec.atssardegna.it

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a:

- Proprietario/Detentore dell'allevamento sopra specificato.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- ATS Sardegna - ASSL Oristano – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;
- Comando di Polizia Municipale;
- Locale Stazione dei Carabinieri;
- Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Al Caseificio Cooperativa Assegnatari Arborea.

AFFIDA

Alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASSL di Sanluri, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa speciale di sanità pubblica veterinaria.

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà del presente Provvedimento (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" e D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").



La Sindaca
Dott.ssa Pintus Manuela